



COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 48 Del Reg. Data 31.10.2017	Oggetto: Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria tra i Comuni di San Fratello e Reitano.
---	---

L'anno duemiladiciassette il giorno **trentuno** del mese di ottobre alle ore 11,00 e segg. nella sala delle adunanze consiliari, del comune suddetto, in sessione **urgente** di prosecuzione.

Alla convocazione in sessione **urgente** che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERE	PRESENZA
1	LIUZZO VITTORIA	PRESENTE
2	CARROCCETTO CIRO	PRESENTE
3	BOSCO BETTINO	PRESENTE
4	CARDALI FORTUNATA	ASSENTE
5	CARRINI ANTONELLA	ASSENTE
6	FOTI BENEDETTO	PRESENTE
7	VIENI ROSALIA	ASSENTE
8	RUBINO BENEDETTO	ASSENTE
9	ZIINO FILADELFIO	PRESENTE
10	SCIANO' ANTONINO	ASSENTE
11	MANCUSO MARIAROSA	ASSENTE
12	SAVIO ANTONIO	PRESENTE
13	REGALBUTO PINA	ASSENTE
14	REALE BENEDETTO	PRESENTE
15	CARROCCETTO FELICIA	ASSENTE

Consiglieri:	Assegnati: 15 In carica : 15	Presenti: 7 Assenti : 8
--------------	---------------------------------	----------------------------

Presiede Vittoria Liuzzo, in qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale Cammareri dott.ssa Maria Giuseppina

La seduta è pubblica. Nomina scrutatori i Signori :

Partecipa il Sindaco.

Il Presidente illustra il contenuto della proposta.

Il Consigliere Reale chiede la lettura della proposta ed, in particolare, le modalità dell'espletamento dell'orario.

Il Presidente dà lettura della proposta e degli articoli della convenzione relativi all'orario di lavoro e alla ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, nonché del parere del Revisore dei Conti, reso in merito. Indi, non essendoci altri interventi in aula, pone a votazione la proposta in esame:

Eseguita la votazione, per alzata e seduta, da n. 7 consiglieri presenti e n. 7 consiglieri votanti, con n. 7 voti favorevoli, la proposta viene approvata all'unanimità;

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio Comunale a votare l'immediata eseguibilità:

Eseguita la votazione, per alzata e seduta, da n. 7 consiglieri presenti e n. 7 consiglieri votanti, con n. 7 voti favorevoli, viene approvata, all'unanimità, l'immediata eseguibilità.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'allegata proposta avente ad oggetto: "**Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria tra i Comuni di San Fratello e Reitano**", dei pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi, rispettivamente, dal responsabile dell'Area Amministrativa e dal responsabile dell'area economico finanziaria, nonché del parere reso dal Revisore dei Conti;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione,

Visto l'esito delle superiori votazioni,

Visto lo Statuto Comunale,

Visto l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia e ss.mm.ii.,

DELIBERA

Di approvare l'allegata superiore proposta ad oggetto "**Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria tra i Comuni di San Fratello e Reitano**".

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

A questo punto il Presidente porge al Segretario Comunale i migliori auguri di buon lavoro e di fattiva collaborazione.

Non essendoci altri punti all'o.d.g., la seduta è chiusa alle ore 11,50.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione ai sensi e per gli effetti dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Liuzzo Vittoria

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Cammareri Maria Giuseppina

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Dott. Carrocetto Ciro

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art. 32 legge n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) il giorno _____ per rimanerci per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cammareri Maria Giuseppina

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991);
- Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi :
 - dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991;
 - Art. 16 L.R. n. 44/1991

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cammareri Maria Giuseppina

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza Municipale li 3-11-2017

Il Segretario Comunale



COMUNE DI SAN FRATELLO
PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria tra i Comuni di San Fratello e Reitano.
----------------	---

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48 DEL 31-10-2017

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria fra i comuni di San Fratello e Reitano.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Presentata dal Sindaco.

Dato atto che i Sindaci dei Comuni di San Fratello e Reitano, hanno manifestato la volontà di istituire la gestione in forma associata dell'ufficio di segreteria comunale, concordando apposito schema di convenzione.

Considerato :

- Che la facoltà di utilizzare lo strumento della convenzione, anche per l'ufficio di segreteria, è consentita dalla previsione dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. che consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

- Che l'art. 98, comma 3°, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., riconosce espressamente ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale, già prevista dall'art 10 del D.P.R. 465/97, che al comma 2, dispone che convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di segretario comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei comuni e i reciproci obblighi e garanzie;

- Che, con deliberazione n. 150 del 29.07.1999 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si disciplinavano le procedure e le modalità di costituzione delle convenzioni di segreteria comunale;

- Che il Consiglio di Amministrazione dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 164 del 27 luglio 2000, esprimeva come indirizzo che le convenzioni per l'ufficio di segreteria, disciplinate dall'art. 10 del DPR 465/97, fossero stipulate in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presidono al buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli Enti interessati alla convenzione;

- che le recenti disposizioni legislative in materia di finanza pubblica impongono il concorso degli enti locali al risanamento e politiche intese al perseguimento di obiettivi di contenimento e riduzione delle spese , in particolare di quella sostenuta per il personale;

Tutto ciò considerato,

Preso atto dell'articolo 7 commi 31-ter D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, recante la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari, nonché la successione, a titolo universale, del Ministero dell'Interno;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno, prot. 485 E(P) del 24/03/2015 avente ad oggetto *"convenzioni per l'ufficio di segreteria e criteri direttivi per l'assegnazione del segretario"*

Visto l'articolo 99 D. Lgs. 267/2000 che reca la disciplina della nomina del Segretario Comunale;

- Verificato che il superiore schema di convenzione risponde, oltre che alle richiamate disposizioni, a logiche di razionalizzazione dell'attività e di risparmio economico, assumendosi gli enti l'onere della retribuzione del Segretario, il Comune di San Fratello per il 58,34% ed il Comune di Reitano per il 41,66%,

ed ha anche requisiti di fattibilità in quanto le modalità di espletamento del servizio in essa contenute, la struttura e l'organizzazione interna degli uffici e degli Enti convenzionati, assicurano al segretario Comunale lo svolgimento del ruolo e delle funzioni presso ciascun ente;

-Dato atto che ragioni di opportunità suggeriscono la stipula della convenzione in quanto l'appartenenza dei due Comuni al medesimo territorio, la loro vicinanza e l'analoga configurazione socio-economica e culturale consente una gestione del servizio rispondente ad esigenze particolarmente affini dei due Enti;

-Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'approvazione dello schema di convenzione di che trattasi;

-Visto il vigente O.A.EE.LL della R.S.;

- Visto lo Statuto dell'Ente;

PROPONE

1. Di procedere, per le motivazioni in premessa richiamate, all'approvazione dello schema di convenzione, costituito da n. 12 articoli, che fa parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione, per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di San Fratello e Reitano.

2. Di avvalersi, per l'esercizio in forma associata dell'ufficio del Segretario Comunale, dell'opera professionale di un unico Segretario, nella persona della Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri, per l'espletamento delle funzioni che, per disposizioni di Legge, di Statuto, di Regolamento, o di provvedimento dei Sindaci dei Comuni associati od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuiti al suddetto funzionario.

3. Di dare atto che il Comune di S. Fratello assume la veste di comune Capo Convenzione.

4. Di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della convenzione.

5. Di dare atto che la predetta convenzione dovrà essere approvata nell'identico testo dal Comune di Reitano e sarà soggetta all'approvazione da parte del Ministero dell'Interno- Prefettura – UTG di Palermo– Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Sicilia.

6. Di inviare copia della presente deliberazione, alla Prefettura – UTG di Palermo– Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Sicilia, per i provvedimenti di competenza.

7. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Salvo Maria Teresa

Il Proponente

Il Sindaco

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio economico – finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R. 11.12.1991, n. 48 ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa con imputazione della stessa all'intervento in conto competenza/residui del bilancio corrente esercizio indicato nella proposta di deliberazione succitata.

San Fratello, li _____

Finanziario

Il Responsabile del Servizio

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sulla proposta di deliberazione che precede i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

Il RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere _____

Data 26/10/2017

Il Responsabile
Salvo Maria Teseo

Il RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere _____

Data 26.10.2017

Il Responsabile
Rubens Antonio

CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI S. FRATELLO E REITANO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno duemiladiciassette il giorno.....del mese di.....nella sede municipale

TRA

- 1) Il Comune di San Fratello rappresentato dal Dott. Fulia Francesco, C.F.
- 2) Il Comune di Reitano rappresentato dal Rag. Villardita Salvatore, C.F.

PREMESSO:

Che l'art. 30 del D.L.vo 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra di loro apposite convenzioni, nelle quali siano stabilite i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Che l'art. 98, comma 3 del D.L.vo 267/2000 e l'art. 10 del D.P.R. 465/1997, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio del Segretario Comunale;

Che i Comuni di S. Fratello e Reitano, ricompresi nella stessa Sezione Regionale dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, intendono dar luogo alla convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni del Segretario Comunale;

Che l'Amministrazione Comunale di San Fratello con delibera di Consiglio Comunale n°....., immediatamente eseguibile ai sensi di legge, allegata, e l'Amministrazione comunale di Reitano con delibera di C.C n., immediatamente eseguibile ai sensi di legge, allegata, hanno approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs. n°267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n°465 del 04/12/1997;

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 del DPR 23.06.1972 n. 749 e ss.mm.ii. e dell'art. 1 comma 2, della legge 08.06.1962 n. 604, la collocazione della sede convenzionata, ai fini della nomina del segretario titolare, determinata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12 del DPR n. 465/97, corrisponde alla classe di appartenenza del Comune Capo fila e cioè a Segreteria di classe III, (declaratoria prevista nella tabella "A" allegata al richiamato DPR 749/1972), preso atto che il Comune di San Fratello, al 31.12.2016, contava n. 3.667 abitanti e il Comune di Reitano n. 795;

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati, previa approvazione di quanto sopra esposto, come parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

OGGETTO E FINE

I Comuni di San Fratello e Reitano – Provincia di Messina – Regione Siciliana, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale per svolgere, in via temporanea, in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale.

ART. 2

COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di S. Fratello assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3

NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco pro-tempore del Comune di San Fratello spetta il potere di nomina e revoca del Segretario Comunale titolare ex art. 17 commi 70 e 71 della Legge 15/5/1997, n°127 e successive modifiche ed

integrazioni; si osserveranno, in materia, le disposizioni di cui agli atti deliberativi n°150/1999, n°164/2000, n°17/2003 e n°278/2003 dell'ex Agenzia Segretari Comunali e Provinciali, nonché quelle previste dall'art. 99 del D.L.vo 267/2000.

Resta, comunque, ferma ed impregiudicata la dipendenza funzionale del Segretario titolare della convenzione anche dal Sindaco del Comune di Reitano. Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario stesso deve essere nominato. Qualora non si addivenga all'accordo tra Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo della convenzione.

ART. 4

MODALITÀ OPERATIVE

Con la presente convenzione i Comuni di San Fratello e Reitano, prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in entrambi gli Enti. In sede di prima applicazione, le parti convengono che sia nominato Segretario Comunale della sede convenzionata il Segretario Comunale attualmente titolare del Comune di Reitano; Il servizio inerente l'ufficio del Segretario Comunale viene espletato secondo criteri di flessibilità che le rispettive Amministrazioni concordano periodicamente con il Segretario, conformemente a quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria e comunque, al fine di garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'attività.

ART. 5

ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli Enti e alla complessità delle problematiche degli Enti stessi.

Ordinariamente, il numero complessivo delle ore di lavoro settimanale per ciascuna Amministrazione è così suddiviso:

- Comune di San Fratello : complessive ore 21;
- Comune di Reitano : complessive ore 15;

La partecipazione del Segretario Comunale alle riunioni degli Organi collegiali di ciascuno dei due Comuni viene resa, di norma, nei giorni di presenza in servizio presso quel Comune. Può, tuttavia, essere concordata dall'Amministrazione con il Segretario Comunale medesimo, in relazione alle esigenze dei vari procedimenti ed alle relative scadenze dei termini fissati dalla legge o da regolamenti, che determinano automaticamente l'eventuale priorità nella scelta delle date e degli orari.

ART. 6

ASSETTO DELLE COMPETENZE

Il Sindaco del Comune capo convenzione, d'intesa con il Sindaco del Comune associato, è competente per le attività attinenti alla gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto della vigente normativa, del C.C.N.L. dei Segretari e delle direttive emanate dal Ministero dell'Interno, ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Prefettura – U.T.G. di Palermo – Sezione Regionale della Sicilia.

In particolare, a titolo esemplificativo, è competente per:

- ferie, permessi e congedi, aspettative;
- assenza per malattia, infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio;
- partecipazioni a corsi, seminari, convegni, masters, stages;
- autorizzazione al Segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

Sono invece, ricondotti alla competenza di ciascun Comune:

- autorizzazione alle missioni di esclusivo interesse e rimborso spese di viaggio (per recarsi da un Comune all'altro);
- diritti di segreteria spettanti per l'attività di rogito, calcolati tenendo conto della retribuzione aggiuntiva del 25% prevista per la sede convenzionata;
- eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione ai sensi dell'art. 41 comma 4 del C.C.N.L. di categoria 1998/2001, nei limiti indicati dal Contratto decentrato Integrativo del 22/12/2003, (se non concordata con altro Comune);
- eventuale responsabilità di posizione per incarichi di Responsabile di P.O.;
- eventuale erogazione dell'indennità di risultato, nella misura, di volta in volta determinata fino al 10% del monte salari, calcolato tenendo conto della retribuzione aggiuntiva prevista per le sedi convenzionate;

ART. 7

RIPARTIZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI PER LA RETRIBUZIONE DEL SEGRETARIO

Il trattamento economico spettante al Segretario Comunale titolare, oneri riflessi inclusi, avuto riguardo all'attuale articolazione settimanale dell'orario di lavoro, è ripartito nella misura del 58,34% a carico del Comune di San Fratello e del 41,66% a carico del Comune di Reitano. Fatti salvi eventuali miglioramenti economici previsti dal CCNL, con le relative decorrenze, la misura della retribuzione aggiuntiva spettante al Segretario titolare della sede convenzionata è pari al 25% del trattamento economico annuo in godimento.

Al Segretario spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili per l'accesso alle diverse sedi. Detto rimborso pari ad un quinto del costo della benzina verde viene riconosciuto per gli spostamenti nell'arco di una stessa giornata, conteggiando i Km dalla sede dei comuni costituiti in convenzione.

Il trattamento aggiuntivo di cui al comma 2 decorre dalla data di assegnazione del Segretario Comunale alla sede convenzionata, da parte del datore di lavoro nazionale, istituzionalmente preposto in base alle disposizioni di legge (*Ministero dell'Interno – Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Prefettura – U.T.G. di Palermo*).

ART. 8

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI

Il Comune di San Fratello, Capo convenzione, funge anche da sostituto d'imposta e, pertanto, provvede mensilmente a corrispondere tutti gli emolumenti spettanti al Segretario Comunale, compreso, a titolo di anticipazione, il 41,66% posto a carico del Comune di Reitano, con esclusione delle spese di viaggio che vengono corrisposte direttamente dal Comune convenzionato, obbligandosi a garantire la continuità della corresponsione in dipendenza degli obblighi assunti con la presente convenzione.

Il Comune di Reitano provvede bimestralmente al rimborso in favore del comune di San Fratello delle somme poste a suo carico, sulla scorta di un prospetto riassuntivo trasmesso dal responsabile dell'Area Contabile del Comune incaricato delle anticipazioni.

Non sono soggetti a ripartizione e restano a carico di ciascun Comune il rimborso delle spese di viaggio, i diritti di segreteria spettanti per l'attività di rogito, la maggiorazione della retribuzione di posizione ai sensi dell'art. 41 comma 4 del C.C.N.L. di categoria 1998/2001 nei limiti indicati dal Contratto decentrato Integrativo (se non concordata con l'altro Comune) ed ogni altro compenso di esclusiva pertinenza.

I diritti di segreteria liquidati dal Comune di Reitano saranno comunicati al Comune Capo convenzione al fine della verifica del rispetto del limite previsto dall'art. 41 della L. 11.07.1980 n. 312.

ART. 9

FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituiti da incontri periodici da tenersi almeno una volta l'anno tra i rispettivi Sindaci che opereranno in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 10

DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione decorre dalla data di presa di servizio del Segretario Comunale ed è da intendersi valida fino al 31.12.2018.

Essa ha, comunque, carattere temporaneo e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- scadenza naturale;
- scioglimento consensuale sia per mutuo consenso degli Enti convenzionati, sia per volontà di un solo Comune;
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare e con un preavviso di almeno 30 giorni (trenta giorni).

La presente convenzione, prima della scadenza, potrà essere rinnovata con la stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Dei provvedimenti di costituzione, proroga e scioglimento è data immediata e tempestiva comunicazione al datore di lavoro nazionale, istituzionalmente preposto in base alle disposizioni di legge, per l'adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed il trattamento economico del Segretario comunale.

ART. 11

CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe III ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazioni dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

ART. 12

NORME DI RINVIO E FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alla disciplina in materia vigente nella Regione Siciliana ed alle norme di legge e regolamenti dello stato in materia di stato giuridico e trattamento economico dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché agli accordi scaturenti dalla contrattazione collettiva ed agli atti di indirizzo emanati dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, una volta conseguita l'esecutività, sarà sottoscritta dai Sindaci pro-tempore dei Comuni ed inviata, a cura del Comune capo convenzione, al datore di lavoro istituzionalmente preposto in base alle disposizioni di legge, per i consequenziali provvedimenti.

La stessa entra in vigore dalla data di presa di servizio del Segretario Comunale, da comunicare tempestivamente da parte del Sindaco del Comune Capo convenzione al datore di lavoro istituzionalmente preposto in base alle disposizioni di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco di San Fratello Dott. Francesco Fulia _____

Il Sindaco di Reitano Rag. Salvatore Villardita _____

COMUNE DI SAN FRATELLO (ME)

Verbale n. 6 del 28/10/2017

Oggetto: parere del revisore unico dei conti sulla schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria tra i comuni di San Fratello e Reitano.

Il sottoscritto Dott. Alfonso Munda, quale revisore unico del Comune di San Fratello, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 14/02/2017 e nota prot. 1341 del 21/02/2017, al fine di esprimere il proprio parere circa lo schema di convenzione di cui all'oggetto, ha esaminato la documentazione pervenuta a mezzo email del 27/10/2017.

Premesso

- che gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato determinate funzioni e servizi;

- che la convenzione in oggetto risponde alle previsioni del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. nonché a logiche di economicità e razionalizzazione della spesa

Visto


- Lo schema di convenzione concordato tra i Comuni di San Fratello e Reitano.

Esprime

Ai sensi dell'art. 239 c. 1 lettera b) del TUEL, così come modificato dal D.L. 174/2012, per quanto di sua competenza, PARERE FAVOREVOLE all'approvazione della convenzione tra i comuni di San Fratello e Reitano per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria

IL REVISORE UNICO

Dott. Alfonso Munda

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alfonso Munda', is written across the second row of the table. The signature is fluid and cursive, with the first name 'Alfonso' and the last name 'Munda' clearly distinguishable.